

Documento Aggiornato al
01/10/2021

ALLEGATO 4 TER

Elenco delle regole di comportamento del distributore/soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa

Documento conforme al Regolamento 40 Ivass e reso conforme, altresì, al Regolamento Intermediari Consob delibera n° 20307 del 15/02/2018 aggiornato dalla delibera 21466 del 29/07/2020.

Il distributore/soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore/soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Dati dell'intermediario	
RAGIONE SOCIALE	
BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO S.C.	
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI
D000027001	D

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a.** obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b.** obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c.** obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d.** obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine,

ogni utile informazione

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole generali per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a. prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente nonché di messa a disposizione del pubblico nei locali anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicate sul sito internet, delle informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lett. a) del Regolamento Intermediari Consob delibera n° 20307 del 15/02/2018 aggiornato dalla delibera 21466 del 29/07/2020

L'obbligo di consegna/trasmissione delle informazioni è, altresì, previsto in caso di distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo successivamente all'instaurazione del rapporto con il cliente o al compimento di ciascuna operazione avente ad oggetto un prodotto di investimento assicurativo, qualora siano intervenuti aggiornamenti delle informazioni inizialmente fornite.

b. prima di ciascuna operazione avente ad oggetto un prodotto di investimento assicurativo, consegna/trasmissione al cliente delle informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lett. b) del Regolamento Intermediari Consob delibera n° 20307 del 15/02/2018 aggiornato dalla delibera 21466 del 29/07/2020.

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato nonché l'obbligo di valutare l'adeguatezza o appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione

e. se il prodotto di investimento assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto di investimento assicurativo non può essere

distribuito

f. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto di investimento assicurativo non può essere distribuito con consulenza

g. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto di investimento assicurativo

h. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

i. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione

l. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione

m. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni

n. osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa tempo per tempo vigente